



BOMBOLETTE SPRAY: ATTENZIONE AI SIMBOLI!

Nelle scorse settimane un operatore di AMNU è stato ferito a causa dello scoppio di una bomboletta spray conferita in maniera sbagliata. Bisogna infatti prestare molta attenzione quando dobbiamo gettarne via una ormai finita. Innanzitutto bisogna accertarsi che sia vuota e controllare che non siano presenti i simboli di pericolo o di materiale infiammabile. Se sono presenti, le bombolette devono essere portate presso i CRM perché, essendo considerate rifiuti pericolosi, devono essere smaltite con particolare riguardo. Se invece non ci sono i simboli di pericolo possono essere buttate assieme agli altri imballaggi leggeri, ricordando che non vanno in nessun modo forate.

Vecchi simboli (presenti prima del 1 giugno 2015)



Nuovi simboli (presenti dal 1 giugno 2015)



CHE FINE FANNO I NOSTRI INDUMENTI?

La raccolta degli indumenti sul territorio dell'Alta Valsugana è organizzata da AMNU solo presso i Centri di Raccolta. Gli abiti in buono stato che vengono raccolti sono destinati all'organizzazione umanitaria HUMANA People to People Italia ONLUS nata nel 1998 per contribuire allo sviluppo dei popoli svantaggiati nel Sud del mondo attraverso programmi umanitari di lungo termine. Tale organizzazione destina i fondi prodotti dalla raccolta, selezione e vendita di abiti usati ai progetti sociali e ambientali attivi in Italia e nel Sud del

mondo. Per conoscere meglio i progetti è possibile visitare la pagina web www.humanaitalia.org. I proventi della vendita di questo materiale aiutano a tenere basse le tariffe a differenza degli altri contenitori presenti in strada che non sono gestiti da AMNU. Invitiamo quindi i cittadini ad usufruire della raccolta degli abiti usati in buono stato presso i CRM di AMNU.



PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFENZIATA IN LOC. CIRÈ

Il 24 agosto sono ufficialmente iniziati i lavori della stazione di trasferimento in località Cirè che permetterà ad AMNU di migliorare ulteriormente la qualità e l'economicità dei servizi.

NON BRUCIARE I TUOI RIFIUTI, NON BRUCIARE IL TUO FUTURO!

Con la stagione invernale e del freddo siamo abituati ad accendere le nostre stufe a legna per scaldare la nostra casa. L'importante è usare solamente legna allo stato naturale, i rifiuti bruciati nelle stufe domestiche, infatti, provocano danni all'ambiente e alle persone. Bruciare i rifiuti nelle nostre stufe domestiche è un atto molto pericoloso per noi, per la salute di chi ci circonda e per l'ambiente. È fondamentale quindi seguire poche semplici regole per far funzionare al meglio la nostra stufa: utilizzare legna secca e non trattata, assicurare un tiraggio sufficiente, bruciare pezzi di legno di grandezza adeguata. Se nella stufa si gettano rifiuti come plastica, Tetrapak, carta e cartone in grandi quantità si svilupperà nell'aria una grossa quantità di gas nocivi che rimane in gran parte all'interno dell'abitazione. Gli effetti poi sulla salute sono tanti: da problemi

respiratori all'aumento del rischio di malattie polmonari come il cancro. Bruciare rifiuti significa anche togliere risorse importanti al ciclo della raccolta differenziata e quindi la necessità di ricorrere alle materie prime (non eterne!) e di portare i rifiuti nelle discariche.

KIT TIRIGIRO

Grazie anche al bando "Più con Meno" promosso da AMNU e STET, la cooperativa sociale AM.IC.A. ha dato vita alla creazione di un kit volto a creare un'opportunità di scelta per i genitori che devono mandare il figlio all'asilo nido o alla scuola materna. Infatti potranno scegliere di acquistare grembiuli, bavaglino o asciugamani realizzati con stoffe recuperate dall'industria tessile o fornite dai genitori stessi.

Il coinvolgimento di diversi soggetti è alla base di questo progetto: troviamo coinvolti i genitori che possono portare i tessuti per la realizzazione dei kit, la stilista Giada Gaia Cicala che ha trovato il modo di semplificare il processo di realizzazione dei capi con materiale riciclato e di renderli anche molto belli e la cooperativa sociale Cs4 che si occupa della parte sartoriale. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.soste.eu.



Affetto per gli animali... Civiltà e rispetto per le persone e la Città

Chi ama gli animali e li rispetta, deve avere **considerazione e attenzione** anche per le persone e per la propria Città, cercando di creare un proficuo **rapporto di convivenza** che vada a beneficio di tutti. **Lasciare pulito**, quando il cane sporca, è un gesto semplice, ma efficace e di **grande civiltà e buona educazione**.

È un segno che denota attenzione per se stessi e per gli altri e rende più bella e vivibile la nostra Città. Il **Comune di Pergine Valsugana** per far fronte a questo problema e **sensibilizzare le persone** a tenere un comportamento corretto e idoneo ha approvato, nell'ottobre del 2014, un importante **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**, dedicando una serie di articoli proprio alla cura degli animali. Si invitano i cittadini a leggere con attenzione l'estratto del Regolamento, che si riporta di seguito, evidenziando in particolare il contenuto dell'art. 24 laddove si prevede l'**obbligo di rimuovere le deiezioni degli animali dalle aree pubbliche**. Si auspica che i cittadini di Pergine sappiano fare propria questa norma di civiltà e sappiano dare un segno tangibile di rispetto.



Estratto del **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**. Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22.10.2014. Successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25.03.2015

CURA DEGLI ANIMALI

ART. 20 - FINALITÀ ED AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il Comune di Pergine Valsugana consapevole dell'importanza e della rilevanza sociale che riveste il rapporto fra cittadini ed animali con particolare riferimento a quelli d'affezione 10 (intendendosi per tali quelli tenuti per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo):
 - a) promuove la **cura ed il rispetto** degli animali presenti sul proprio territorio;
 - b) riconosce alle specie animali il **diritto ad un'esistenza dignitosa e compatibile** con le proprie caratteristiche biologiche;
 - c) sostiene iniziative ed interventi per **sensibilizzare la cittadinanza ad una corretta e responsabile detenzione** atta a garantire sia il **benessere degli animali** che la **pacifica convivenza** degli stessi all'interno della comunità;
 - d) favorisce l'**accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici**.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso

- a) connesse;
- b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

ART. 21 - DISPOSIZIONI E DIVIETI GENERALI

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, **assicurano il benessere degli animali** garantendo loro **cibo, acqua e pulizia** ed adottano ogni precauzione idonea ad **evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività**.
2. Nei luoghi privati, **gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza** dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 ad € 300,00**.

ART. 22 - USO DI SOSTANZE VELENOSE

1. È vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, **alimenti contaminati da sostanze velenose** in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 ad € 300,00**, salvo che il fatto costituisca reato.

ART. 23 - TRASPORTO DI ANIMALI SU MEZZI PUBBLICI

1. Il trasporto sui mezzi di trasporto pubblico è disciplinato dal regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
2. Se consentito il detentore degli animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno.
3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione telefonica, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti.

ART. 24 - PULIZIA DI LUOGHI PUBBLICI

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico porta con sé idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le deiezioni prodotte dai medesimi e le depositano ben chiuse nel contenitore usato, all'interno dei cestini portarifiuti.
3. È vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
4. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.
5. Chi viola le disposizioni del comma 1

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 25 - DISTURBO DA ANIMALI

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per **evitare qualsiasi disturbo alla collettività**.
2. È vietato detenere nel centro abitato animali che producano **rumori o odori** tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca **inconvenienti igienici** può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 26 - CANI - DETENZIONE

1. I proprietari dei cani non li affidano a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di gestire l'animale.
2. I cani devono essere custoditi in **strutture adeguate alla taglia ed alla razza** e idonee dal punto di vista igienico-sanitario atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. I detentori devono, in ogni caso consentirgli l'opportuna attività motoria.
3. È vietato tenere il cane legato o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità. In questo caso l'uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento, permettendogli di raggiungere comodamente i contenitori del cibo e dell'acqua ed un riparo adeguato.
4. I cani devono essere custoditi in modo tale che non arrechino, con abbaio continuo **alcun disturbo alla quiete** ed alla tranquillità delle zone abitate.
5. Se custoditi temporaneamente

all'interno delle autovetture il conduttore si assicura che all'interno dell'abitacolo siano garantite **idonea ventilazione e temperatura**.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 27 - CANI - ACCESSO E CONDUZIONE

1. I conduttori si adoperano, in ogni modo, affinché i cani non compromettano **l'integrità, il valore ed il decoro** di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto di proprietà pubblica.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito **l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico**, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. I cani accedono a **tutti i luoghi aperti al pubblico**, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile. In quest'ultimo caso, ove possibile, l'esercente predispone apposite dotazioni atte alla custodia del cane (es. anelli o ganci per fissare i guinzagli)
4. Nell'ambito di spiagge, giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
5. È sempre vietato l'accesso ai cani:
 - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le **aree giochi per bambini**;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali **se non è giustificato da scopi didattici**;
 - c) in **luoghi di cura**, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
 - d) nei **luoghi di culto** e nei **cimiteri**
6. I cani sono condotti:

a) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico. **Per i cani di indole aggressiva è obbligatorio anche la museruola**;

b) al guinzaglio oppure senza guinzaglio nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate sotto la responsabilità del detentore e quando vengono impiegati per le attività di pastorizia nel raduno del bestiame, in attività di "pet-therapy" e nella pratica venatoria.

c) Durante la conduzione del cane all'interno dei centri urbani e nei luoghi aperti al pubblico **il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50**.

7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, **il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia alle strutture all'uopo predisposte** (avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di associazioni operanti nel campo della tutela degli animali) dopo i previsti controlli sanitari.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 28 - SEPPELLIMENTO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

1. È vietato seppellire gli animali d'affezione nei luoghi pubblici fatta salva la possibilità di seppellimento in terreni privati previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari.
2. Il Comune di Pergine Valsugana anche in associazione con altri comuni, potrà individuare aree per il seppellimento di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento.
3. Il Comune potrà affidare la gestione del servizio di seppellimento anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale.

